



COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2021

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – ISTITUZIONE ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL CORPO

ART. 1 - CONFIGURAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 2 - FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE

ART. 4 - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 5 - FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

ART. 6 – PERSONALE AUSILIARIO E VOLONTARIO

TITOLO II- SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 7 - NON ESSENZIALI SVOLTI SU RICHIESTA DI TERZI

ART. 8 – SICUREZZA URBANA INTEGRATA

ART.9 - SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART.10- SERVIZIO DI POLIZIA EDILIZIA

ART.11- SERVIZIO DI POLIZIA RURALE ED AMBIENTALE

ART.12- SERVIZIO DI POLIZIA COMMERCIALE ED ANNONARIA

ART.13- SERVIZI AMMINISTRATIVI

ART. 14 –SERVIZI ESTERNI

TITOLO III- ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI DEL CORPO

Art.15-ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

ART.16-ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL COMANDANTE

ART.17-SOSTITUZIONE DEL COMANDANTE

ART.18-ATTRIBUZIONE E COMPITI DEGLI UFFICIALI

ART.19-ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI SOVRINTENDENTI-ASSISTENTI-AGENTI

TITOLO IV –DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 20 – RAPPORTO GERARCHICO

ART. 21 – OBBLIGO DI RAPPORTO E DI INTERVENTO

ART. 22– DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

ART. 23- ESECUZIONE ED OSSERVANZA DEGLI ORDINI DI SERVIZIO

ART.24 – ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

ART. 25 – SERVIZIO APPIEDATITI

ART. 26 –SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI

ART. 27-COLLEGAMENTO DI SERVIZI

ART. 28 – SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

ART. 29 – PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO

ART. 30 – PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 32 – REPERIBILITA'

ART. 33 - TURNAZIONE

ART. 34 - RIPOSI - PERMESSI - CONGEDI

ART.35- ASSENZA DAL SERVIZIO

TITOLO V - STRUMENTI DI AUTOTUTELA- UNIFORME-GRADI E DISTINTIVI

ART. 36 –STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 37 – CURA DELLA PERSONA ED OBBLIGO DI INDOSSARE LA DIVISA

ART.38- GRADI E DISTINTIVI DI GRADO

ART. 39 TESSERA E DISTINTIVI DI SERVIZIO

ART. 40-ONORIFICENZE

TITOLO VI – ACCESSO AL CORPO-FORMAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI

ART. 41 – RINVIO

ART.42- RELAZIONI SINDACALI

TITOLO VII- NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 43 -DISPOSIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 44 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

ART. 45 – COMPORTAMENTO NELLA VITA SOCIALE

ART. 46 – RAPPORTI INTERNI AL CORPO

ART.47-CELEBRAZIONI

ART.48-SALUTO

ART. 49-RAPPORTI ESTERNI

ART.50-ISTANZE E RECLAMI

ART.51-OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

ART.52-SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 53- NORME FINALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale, istituito nel Comune di Leverano, in conformità alle disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 dicembre 2011 n. 37 e nel rispetto dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di Polizia", Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

TITOLO I

ISTITUZIONE ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL CORPO

ART. 1 - CONFIGURAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/11, il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.

Al vertice del Corpo di Polizia Locale può essere posto esclusivamente il Comandante Responsabile del Servizio, figura infungibile in virtù delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuitegli dalla L. n. 65/86 e dalla L.R. n. 37/11.

ART. 2 - FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il Corpo di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dallo Statuto del Comune, e, in particolare, espleta tutte le attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza nel Comune, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le ordinanze e che disturbano la quiete dei cittadini. Il Corpo esercita il controllo sul rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni emanate da Stato, Regione e Comune, svolge attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sovrintende ed assicura l'ottemperanza alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

Nello specifico, il personale di Polizia Locale esercita, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/1986 e dell'art. 5 della L.R. n. 37/11, le seguenti funzioni:

a) polizia amministrativa locale;

- b) polizia annonaria;
- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia edilizia;
- e) polizia ambientale e mineraria;
- f) polizia rurale, faunistica e ittico venatoria;
- g) polizia stradale;
- h) polizia giudiziaria, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
- i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
- j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
- k) vigilanza sull'integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
- m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
- n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
- q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni d'istituto;
- r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) e accertamento sanitario obbligatorio (A.S.O.), ove strettamente necessario.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli propri, come previsto dalla L.R. n. 37/11.

L'assegnazione ad altri settori del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, non comportante mutamento del profilo professionale, può essere disposta esclusivamente previa autorizzazione del Comandante, per specifiche ed eccezionali esigenze di servizio, limitatamente al perdurare delle stesse e comunque per un periodo non superiore ad un

anno.

Lo svolgimento delle attività di Polizia Locale è garantito in tutti i giorni dell'anno in uniforme e per almeno dodici ore, come stabilito dall'art. 6, c. 3, lett. g), della L.R. n. 37/11.

ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito di competenza territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/92, è organo di polizia stradale e ne esercita le relative funzioni consistenti in:

- a) prevenzione e accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela ed il controllo sulla strada.

Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

ART. 4 - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il personale di Polizia Locale, sempre nell'ambito di competenza territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, c. 2, lett. b), e 3 del c.p.p..

Il Comandante, gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Addetti al coordinamento ed al controllo assumono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. I Sovrintendenti e gli Agenti di Polizia Locale rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

ART. 5 - FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Il personale che svolge servizio di polizia locale, nel rispetto dei propri limiti e delle proprie attribuzioni, esercita, altresì, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/86, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo, a tal fine, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di cui sopra, dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno dei requisiti prescritti.

ART. 6 - FUNZIONI PERSONALE AUSILIARIO E VOLONTARIO

Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 13 della L.R. Puglia n. 37/11, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del Comandante del Corpo.

Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal Sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.

E' possibile utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma precedente sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

TITOLO II- SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 7 –NON ESSENZIALI SVOLTI SU RICHIESTA DI TERZI

Le spese del personale di Polizia Locale relative a prestazioni rese per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative promosse ed organizzate da terzi, di carattere privato, che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione stradale nel territorio del Comune, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

È demandata alla Giunta Comunale, l'adozione di separato Regolamento con il quale sono individuati i servizi in materia di Sicurezza e di Polizia Stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato di cui al comma precedente, da assoggettare al previo pagamento da parte dei terzi organizzatori o promotori dell'evento, nonché i criteri e le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi prestati dal personale, in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti, e previa loro definizione in sede di contrattazione decentrata integrativa.

ART. 8 – SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Come previsto dalla Legge sulla Sicurezza Urbana n. 48/2017, il Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie competenze e finalità d'istituto, nonché nel rispetto di intese intercorse tra le competenti Autorità e il Sindaco, collabora e coopera con le Forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio finalizzati, in linea con le vigenti disposizioni nazionali, alla promozione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza urbana, quale bene primario da tutelare per il benessere delle comunità territoriali.

La Polizia Locale, inoltre, persegue gli obiettivi individuati dai “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 della L. n. 48/2017, così specificati:

- a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nelle zone di maggior degrado; promozione e tutela della legalità;
- b) promozione del rispetto del decoro urbano;
- c) promozione dell’inclusione sociale.

ART.9- SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il servizio di polizia amministrativa assicura l’applicazione delle misure preventive e repressive affinché dall’azione dei privati non derivino danni alla comunità cittadina ed ai consociati e vengano osservate le limitazioni imposte dalla legge e dalle altre disposizioni normative statali, regionali, provinciali e comunali all’attività dei singoli.

ART.10- SERVIZIO DI POLIZIA EDILIZIA

Il Servizio di polizia edilizia assicura che l’attività edilizia ed urbanistica, che si svolge nel territorio comunale, risponda e sia conforme alla legislazione statale e regionale vigente, ai regolamenti edilizi, alle previsioni e normative contenute negli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

ART.11- SERVIZIO DI POLIZIA RURALE ED AMBIENTALE

Il Servizio di polizia rurale ed ambientale assicura le misure preventive e repressive affinché dall’azione dei privati non derivino danni all’attività agricola, alle attività connesse all’agricoltura, al territorio non urbanizzato, e vengano osservate le limitazioni imposte dalla legge e dalle altre normative comunitarie, statali, regionali, provinciali e comunali all’attività dei singoli.

Detto servizio è finalizzato a porre in essere le idonee misure preventive e repressive per il controllo e la tutela del territorio per scongiurare fenomeni di inquinamento ambientale.

ART.12- SERVIZIO DI POLIZIA COMMERCIALE ED ANNONARIA

Il Servizio di polizia commerciale ed annonaria assicura che tutte le attività economiche e produttive che si svolgono nel territorio comunale rispondano e siano conformi alla legislazione statale e regionale vigente, ai regolamenti comunali, alle previsioni e alle normative contenute negli strumenti di pianificazione ed attuativi. Questo servizio assicura il regolare svolgimento dei mercati curando il controllo delle presenze dei commercianti titolari di posteggio e degli spuntisti.

ART.13- SERVIZI AMMINISTRATIVI

Questi servizi sono preposti alla realizzazione dei fini istituzionali del Comune, assicurando l'organizzazione e gli adempimenti amministrativi dei servizi di istituto connessi all'attività programmatica, di studio, propositiva ed istruttoria delle funzioni affidate al Corpo di Polizia Locale.

ART. 14 - SERVIZI ESTERNI

Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 65/86, nonché degli artt. 6, c. 3, lett. f) e 7, c. 2, della L.R. n. 37/11, il personale della Polizia Locale può svolgere le seguenti attività esterne al territorio comunale:

- a) missioni esterne per soli fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria. Il trattamento economico del personale incaricato è liquidato dall'Ente di appartenenza;
- b) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) impiego del personale per rinforzare altri Corpi o Servizi per la realizzazione di interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le Amministrazioni interessate. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove la stipulazione di accordi e/o protocolli d'intesa con altri Comuni presso la Prefettura, al fine di estendere le funzioni di polizia locale anche al di fuori del territorio di appartenenza, purché all'interno di quello di competenza degli Enti sottoscrittori, in occasione di rilevanti manifestazioni o eventi, in caso di eventi

calamitosi e disastri, ovvero allo scopo di fornire supporto operativo, logistico e di personale.

Detti accordi e/o protocolli d'intesa devono disciplinare i rapporti economici tra gli Enti sottoscrittori e le modalità di impiego del personale.

In ogni caso il personale incaricato opera alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dal Comune di Leverano agli effetti assicurativi e previdenziali, salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'Ente richiedente.

TITOLO III

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI DEL CORPO

ART. 15 –ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

La classificazione degli addetti alla Polizia Locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto dell'art. 6 della L. R. Puglia n. 37/11 e del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro. La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale è fissata sulla base degli standard di cui all'art. 6, c. 3, lett. a) e b), della L. R. n. 37/11:

a)previsione di almeno un'unità operativa per ogni settecento abitanti, o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica ;

b)articolazione del Corpo secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio.

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Leverano è attualmente composto da:

Comandante –Responsabile di settore incaricato di funzioni dirigenziali/Cat.D;

n. 7 Agenti di Polizia Locale Cat. C;

ART. 16– ATTRIBUZIONI E COMPITI DELCOMANDANTE

Il Comandante riveste la qualifica e la posizione apicale prevista sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente.

Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al Sindaco compete il potere di impartire gli indirizzi al Comandante

ed al Responsabile di settore, nonché il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, ai fini dell'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Come disposto dall'art. 9, c. 2, della L. R. n. 37/2011, ferma restando la sua autonomia organizzativa e operativa, il Comandante è responsabile esclusivamente verso il Sindaco e/o l'Assessore delegato della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina del proprio personale.

Assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità. Il Comandante del Corpo può prestare servizio senza l'obbligo di indossare l'uniforme, fatta eccezione per i servizi di rappresentanza.

Oltre ai compiti ed alle funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dai CCNLL, il Comandante:

- a) attua gli indirizzi impartiti dal Sindaco;
- b) organizza, dirige e coordina i servizi e gli uffici;
- c) provvede all'addestramento e alla formazione professionale degli addetti al Corpo di Polizia Locale;
- d) impartisce disposizioni al personale mediante ordini di servizio;
- e) promuove attività di studio, ricerca, elaborazioni di piani e di programmi, verificandone i relativi risultati;
- f) propone all'Amministrazione Comunale atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
- g) emana direttive e disposizioni interne al Corpo per assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politico – amministrativi;
- h) relaziona al Sindaco o all'Assessore delegato su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza, predisponendo, nel caso, i consequenziali provvedimenti da adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti;
- i) attua le disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, collaborando con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
- j) rappresenta il Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed in occasione di funzioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche, civili e religiose;

- k) assegna il personale dipendente assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- l) verifica periodicamente la funzionalità dei servizi e degli uffici;
- m) conferisce e propone encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;
- n) contesta gli addebiti inerenti comportamenti omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri;
- o) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate al Corpo;
- p) compie quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Spetta al Comandante del Corpo, con l'unico ed inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla Polizia Locale.

ART. 17 – SOSTITUZIONE DEL COMANDANTE

In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito , per le funzioni di Polizia Locale, dall'Ufficiale-Istruttore direttivo di vigilanza; in caso di assenza di questi dall'appartenente al Corpo di categoria C più anziano , secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento .

ART. 18 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI UFFICIALI

Gli Ufficiali espletano le funzioni previste dalla L. 65/86, dall'art. 5 della L.R. e le attività rientranti nella declaratoria del profilo professionale di appartenenza, secondo la disciplina contrattuale nazionale ed organizzativa interna.

Essi sono, altresì, preposti al coordinamento e controllo degli operatori, creando le migliori condizioni operative possibili ed accertando che l'esecuzione dei servizi sia conforme alle direttive ed alle istruzioni impartite.

Controllano e verificano tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al regolare e corretto svolgimento del lavoro, al rispetto dei turni, alla cura della persona degli operatori, al corretto utilizzo dell'uniforme e delle dotazioni.

Gli Ufficiali coordinano operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni e forniscono istruzioni in conformità alle direttive del Comandante.

ART. 19 - FUNZIONI DI SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI

Ai Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti appartenenti al Corpo inquadrati in categoria "C", nell'ambito delle disposizioni particolari impartite, competono l'espletamento di tutte le mansioni relative alle funzioni di istituto ed in particolare devono:

- a) espletare i servizi cui sono assegnati e condurre i veicoli in dotazione al Corpo;
- b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle ordinanze inerenti le funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza;
- c) vigilare affinché siano garantiti l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
- d) prestare opera di soccorso in occasione di incidenti stradali, di calamità e disastri;
- e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- f) assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali d'ufficio e su richiesta dei competenti organi;
- g) svolgere attività di notificazione di atti e provvedimenti nei casi previsti da norme legislative e regolamentari, o su disposizione del Comando;
- h) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche civili e religiose, con il compito di scortare il Gonfalone del Comune;
- i) vigilare sul buon andamento dei pubblici servizi;
- j) accertare, notificare e contestare le violazioni nei modi e termini prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze;
- k) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque sia richiesta la loro opera;
- l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- m) sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere

ogni illecito uso;

n) prevenire e sedare risse e litigi, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri organi di polizia;

o) tutelare la quiete e la sicurezza pubblica da rumori, schiamazzi e molesti ;

p) prestare assistenza ai minori ed a quanti versino in evidente stato di bisogno fisico o psichico, causato anche da dipendenza da droga ed alcool;

q) far cessare prontamente l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi e di ogni altra attività il cui svolgimento sia soggetto ad autorizzazione di una pubblica autorità;

r) custodire a norma di legge gli oggetti smarriti, rinvenuti o ricevuti in consegna;

s) relazionare quotidianamente al Comando del servizio svolto e degli atti adottati;

t) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori , assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione delle norme penali;

u) far rapporto di ogni reato di cui vengano comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso e presentare senza ritardo il rapporto al proprio comando per il successivo inoltro all'Autorità Giudiziaria;

v) assicurare che le attività commerciali si svolgano nel rispetto della vigente normativa in materia, impedendo l'esercizio dei giochi d'azzardo ;

w) impedire l'abusiva affissione murale dei manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;

x) vigilare sull'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;

y) adempiere a quanto altro ordinato dai superiori gerarchici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 20 –RAPPORTO GERARCHICO

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina , la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ordinanza delle leggi , degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

L'ordinamento gerarchico del Corpo è conseguente alle categorie ed ai relativi profili di cui alla dotazione organica. Nell'ambito della stessa categoria, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità complessiva di servizio nel Corpo; a parità di anzianità complessiva di servizio, dalla prevalenza nella graduatoria di merito per la nomina nel profilo; a parità di merito nella graduatoria, dall'età anagrafica.

I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo sono improntati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di consentire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi e vigenti normative in materia.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio, vigilando sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale .

ART. 21 – OBBLIGO DI INTERVENTO E DI RAPPORTO .

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Oltre i casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a

fatti che lasciano conseguenze per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

ART. 22 - DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO.

Il Comandante predispone le articolazioni orarie per gli appartenenti del Corpo, determinando le modalità di espletamento dei servizi.

Queste possono contemplare disposizioni particolari e/o programmi di lavoro, che possono essere assegnati direttamente sul brogliaccio giornaliero di servizio o assegnati con annotazione a margine della stessa pratica da evadere, ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente o impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno sempre l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio all'inizio di ogni turno di lavoro, anche al fine di venire a conoscenza di eventuali variazioni dell'ultima ora; essi possono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale e sia per il servizio specifico.

ART. 23 –ESECUZIONE ED OSSERVANZA DEGLI ORDINI DI SERVIZIO.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalla Autorità competenti per i singoli nuclei operativi ed ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive ricevute.

In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza.

Pertanto, l'addetto che riceva dal proprio superiore un ordine ritenuto palesemente illegittimo deve farne rimostranza motivata allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. A tal fine per i casi in cui la necessità di provvedere con immediatezza non consenta l'adozione della procedura di cui sopra, è da considerarsi quale formale reiterazione dell'ordine la conferma verbale del medesimo. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

ART. 24 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio in uniforme all'ora e sul posto fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati dall'ordine di servizio giornaliero, il personale che ha terminato il proprio orario di

servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Il personale smontante deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.

Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed ora stabiliti dal servizio; in caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto od eventuale autorizzazione per proseguire in orario straordinario.

Art. 25 –SERVIZI APPIEDATI

Sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli appartenenti al Corpo. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio di punti ed aree-zone con servizi fissi o mobili;
- c) servizio appiedato lungo un itinerario prefissato;
- d) servizio di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 26 - SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI

Il comandante, anche al fine di garantire il pronto intervento e la protezione civile, integra i servizi appiedati con servizi su veicoli ed impartisce direttive sulle modalità e finalità dell'impiego.

Tutti gli addetti al Corpo possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti di istituto, secondo le normative vigenti in materia.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

Gli operatori che hanno in consegna, in qualità di conducente, un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, salvo casi di necessità e urgenza connessi all'espletamento del servizio, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione al designato responsabile del parco-veicoli.

Il superiore svolge le funzioni di capo-pattuglia e assume la responsabilità del buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia,

nonché la responsabilità di trasmettere al Comando gli “stati” di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

ART. 27 - COLLEGAMENTO DI SERVIZI

I servizi esterni, di norma, devono essere collegati al Comando con telefono cellulare.

Gli operatori devono mantenersi costantemente in collegamento con il Comando , essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 28 – SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

Sono svolti con nuclei operativi o mediante distrazioni da altri servizi con veicoli collegati con il Comando. Questi servizi hanno la finalità di intervenire secondo istruzioni impartite per tutte le necessità di interventi inerenti alle funzioni di istituto del servizio. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 29 - PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO.

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore per lavoro straordinario sono effettuate per necessità dei servizi inerenti i compiti istituzionali del Corpo, e devono essere autorizzate dal Comandante , secondo le modalità da lui indicate .

Le prestazioni di ore straordinarie eseguite dai dipendenti e non preventivamente autorizzate da Comandante , oltre a non dare diritto a retribuzione alcuna , né a riposo compensativo, implicano responsabilità.

ART. 30 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO.

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un’operazione di servizio già iniziata e non altrimenti rinviabile, per scadenze di brevi termini, per denunce e sequestri all’Autorità Giudiziaria o amministrativa;
- b) comunque e sempre in situazioni di emergenza e pericolo, anche in assenza di ordine superiore , salvo successiva ratifica.

ART. 31 - MOBILITAZIONE DEI SERVIZI.

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di emergenza , tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione di servizi.

Il Comandante, per ragioni di servizio, può sospendere i congedi e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell’intera forza necessaria.

ART. 32 –REPERIBILITA’

Al fine di garantire il servizio di Pronto Intervento (in particolare per tutte le attività urgenti ed improrogabili relative alla pubblica incolumità, protezione civile, polizia giudiziaria e comunque di qualsiasi altro genere che comporti la necessità imprevista di incrementare il contingente in servizio), per il personale del Corpo di Polizia Locale viene istituito il servizio di pronta reperibilità di cui all’art. 23 del CCNL del 14/09/2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 05/10/2001. Il servizio di pronta reperibilità è disciplinato come segue:

Il Servizio è garantito da dipendenti reperibili che, in caso di chiamata, dovranno recarsi presso il Comando entro 30 minuti. I dipendenti interessati dal servizio di reperibilità devono essere contattabili all’utenza di servizio. Nel caso in cui tale utenza non fosse temporaneamente disponibile il dipendente deve immediatamente comunicare al Comando altra utenza dove possa essere prontamente rintracciato.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (malattia, indisposizione, o altro espressamente giustificato) devono essere immediatamente comunicati all’Ufficiale in servizio o al Comando per l’eventuale sostituzione.

Al personale che, posto in servizio di pronta reperibilità non fosse rintracciabile e/o non intervenisse in caso di chiamata, oltre alla non corresponsione del compenso saranno applicate le conseguenti sanzioni disciplinari.

L’elenco dei dipendenti reperibili viene quotidianamente allegato al foglio di servizio mensile. L’istituto della Reperibilità è disciplinato dalla contrattazione decentrata integrativa, secondo i termini e le modalità stabiliti dai CC.CC.NN.LL. del Comparto, e remunerato sulla base della regolazione definita dall’Ente, in ordine ai tempi e modalità di effettuazione della reperibilità, in funzione delle esigenze di servizio.

ART. 33 - TURNAZIONE

Le prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale sono generalmente svolte in turnazione e, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano-serale e notturno.

ART. 34 - RIPOSI - PERMESSI - CONGEDI

In materia di riposi, permessi, congedi e assenze si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del

servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti. In caso di eccezionali necessità il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza. Per converso, il Comandante può collocare d'ufficio il personale in congedo ordinario o riposo compensativo al fine di esaurire entro i termini di legge sia le ferie che i recuperi.

I riposi settimanali sono programmati a cura del Comando tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale con quelle di servizio. Qualora per esigenza di servizio il riposo settimanale non venga fruito, il dipendente lo recupera secondo quanto stabilito dal CCNL.

Le richieste di riposo, congedo e permesso vanno inoltrate, ordinariamente, al Comandante entro il 5° giorno del mese precedente a quello di riferimento.

Al personale va garantito un ininterrotto periodo di congedo di due settimane consecutive da godere tra il primo giugno ed il trenta settembre di ogni anno.

In particolari periodi dell'anno, quali le festività natalizie e dal 15 giugno al 15 settembre i riposi, permessi e congedi sono subordinati alla programmazione a cura del Comandante o suo delegato, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole richieste effettuate da tutto il personale.

ART. 35 – ASSENZA DAL SERVIZIO

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire , anche per giustificato ritardo, tempestivamente, mediante comunicazione telefonica, prima o contestualmente all'ora di inizio del servizio , in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

TITOLO V

STRUMENTI DI AUTOTUTELA-UNIFORME –GRADI E DISTINTIVI

ART. 36 –STRUMENTI DI AUTOTUTELA

I tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, nonché i criteri per l'assegnazione, la custodia ed il trasporto degli strumenti stessi-nel rispetto della normativa statale vigente in materia- sono disciplinati dal Regolamento Regionale dell'11.04.2017 n. 11 conformemente ai principi stabiliti dall'art. 5 della legge 07 marzo 1986 n. 65 , previa deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 37 - CURA DELLA PERSONA E OBBLIGO DI INDOSSARE L'UNIFORME

Il Comando assicura il rinnovo periodico dei capi di casermaggio al fine di garantire il decoro e l'uniformità degli operatori .

Le caratteristiche delle uniformi di servizio sono disciplinate dal Regolamento Regionale 11.04.17 n. 11; i capi e gli oggetti costituenti le uniformi, le caratteristiche e le scadenze temporali di consegna sono descritte nella allegata "Tabella vestiario".

Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di indossare l'uniforme con cura e decoro, nonché di avere cura della propria persona.

E' consentito ai singoli appartenenti di fregiare le uniformi con le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso, le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano e i distintivi di specialità inerenti il servizio prestato nel Corpo, come previsto dalle norme vigenti, previa autorizzazione del Comandante.

Sono vietati, altresì, tatuaggi visibili all'esterno dell'uniforme, sia invernale che estiva.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado.

È tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile, l'uso di orecchini.

Il personale pone particolare cura all'acconciatura dei capelli, alla barba e ai baffi, nonché ai cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, affinché siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

ART. 38 –GRADI E DISTINTIVI DI GRADO

Gli addetti alla Polizia Locale sono distinti per grado in conformità a quanto previsto dal regolamento Regionale 11.04.2017 n. 11.

Fermo restando l'inquadramento nella qualifica apicale del Comandante e nella categoria contrattuale di appartenenza del restante personale dipendente, i profili di servizio –in relazioni alle funzioni ed attività svolte- e i simboli distintivi di grado sono stabiliti dagli artt.7-8 e 9 e dall'allegato C del regolamento regionale 11.04.2017 n. 11 , nonché dai provvedimenti emanati dalla regione Puglia competente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I gradi hanno

una mera funzione simbolica, non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale 11.04.2017 n. 11 il riconoscimento formale dei distintivi di grado è disposto con decreto del Sindaco per il Comandante e da questo ultimo , con proprio provvedimento , per il personale in organico.

ART. 39 – TESSERE E DISTINTIVI DI SERVIZIO

Al personale della Polizia Locale è rilasciata, a firma del Sindaco, una tessera di riconoscimento valida 5 anni, avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 11 del 11/04/2017, allegato D).

La stessa è esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica e, nei casi in cui il servizio è prestato in abiti civili, prima di qualificarsi. La tessera di riconoscimento deve essere:

- a) conservata con cura;
- b) innovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o ruolo;
- c) portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme e in abiti civili;
- d) restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Al personale della Polizia Locale è assegnato un distintivo di servizio - avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 11 del 11/04/2017 allegato D) - recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntato all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Il distintivo è conservato con cura e l'eventuale smarrimento o furto devono essere immediatamente denunciati al Comandante.

Salvo quanto previsto dalla Legge n. 65/1986 e dalla Legge Regionale n. 37/2011, l'uso di tutte le dotazioni da parte del personale della Polizia Locale è limitato ai servizi d'istituto, agli orari di servizio e al territorio di propria competenza; ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

ART. 40-ONORIFICENZE

Ai sensi dell'Allegato C del Regolamento Regionale n. 11/2017, agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferiti, individualmente e/o collettivamente, i seguenti riconoscimenti:

- a) Onorificenza per anzianità di servizio,
- b) Encomio scritto del Comandante;
- c) Encomio scritto del Sindaco;
- d) Encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
- e) Medaglia regionale.

Tali onorificenze sono inserite nel fascicolo personale dell'interessato e rappresentano titolo di merito valutabile per la progressione in carriera.

TITOLO VI

ACCESSO AL CORPO –FORMAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI

ART. 41- RINVIO

I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale Polizia Locale sono disciplinati con apposito regolamento comunale, nel rispetto delle norme contenute nella Legge Regionale Puglia n. 37/11 e nei regolamenti attuativi.

La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli della polizia locale , nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale di tutti gli appartenenti ai Corpi. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione e partecipazione a seminari e a giornate di studio .

ART. 42- RELAZIONI SINDACALI

L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi di istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali , cui si rinvia.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 43 -DISPOSIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il personale di Polizia Locale conforma la sua condotta ai doveri costituzionali di servire esclusivamente l'Ente con disciplina e onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Nell'espletamento dei propri compiti, ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale rispetta la legge, i regolamenti e le disposizioni dell'Ente e cura esclusivamente l'interesse pubblico.

E' fatto obbligo al personale di Polizia Locale di:

- a) agire con imparzialità, diligenza, lealtà, buona condotta e senso di responsabilità, evitando di operare direttamente nei casi di conflitto di interessi;
- b) mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti dei cittadini e astenersi da comportamenti e contegni che possano arrecare danno all'Ente e al servizio;
- c) non utilizzare a fini personali le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;
- d) promuovere interventi preventivi sui fenomeni di disagio, malessere e degrado al fine di garantire la vivibilità della città in coerenza con i livelli di sicurezza della civile convivenza;
- e) corrispondere alle urgenze dei cittadini, offrendo assistenza con disponibilità a quanti facciano richiesta di informazioni, indicazioni e altre notizie;
- f) salutare sempre la persona che lo interpella o a cui si rivolge e, in caso di necessità, utilizzare la lingua straniera conosciuta o richiedere l'ausilio di un interprete;
- g) fornire il proprio nome e cognome quando richiesto, salvo casi eccezionali, in cui potrà fornire il numero di matricola;
- h) qualificarsi subito esibendo la tessera di servizio quando si opera in abiti civili;
- i) osservare il divieto di fumare durante i servizi esterni in spazi pubblici, nonché nei luoghi di lavoro, ivi compresi i veicoli di servizio;
- l) adottare tutte le misure di protezione, di dissuasione, di controllo e gestione delle situazioni di emergenza;
- m) astenersi dal porre in essere ogni comportamento che contrasti con i compiti e le finalità del Corpo di Polizia Locale;
- n) non utilizzare il telefono personale in servizio se non per esigenze di carattere eccezionale.

ART. 44 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Il personale di Polizia Locale, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.

Il suddetto personale non utilizza per fini privati materiali o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.

Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta elettronica, ad internet ed agli altri

strumenti telematici di cui dispone, il personale è obbligato a:

b) avvalersi della posta elettronica e della rete internet per le specifiche finalità della propria attività lavorativa, rispettando le esigenze di funzionalità della rete telematica interna;

c) utilizzare tali beni per motivi non attinenti all'attività lavorativa soltanto in casi di urgenza e comunque in modo non ripetuto e per il tempo strettamente necessario;

d) non inviare - attraverso l'uso improprio degli indirizzi dell'ufficio - messaggi in rete che potrebbero essere indesiderati per i destinatari e creare loro intralcio nell'attività lavorativa.

È vietato installare ed utilizzare sul computer in dotazione programmi informatici non forniti dall'Ente e comunque non attinenti a funzioni e competenze istituzionali.

Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'Amministrazione se ne serve soltanto per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta persone estranee all'Amministrazione, ad eccezione di soggetti tratti in arresto o denunciati.

Il personale di Polizia Locale non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

ART. 45 - COMPORTAMENTO NELLA VITA SOCIALE

Il personale della Polizia Locale non sfrutta la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione.

ART. 46 - RAPPORTI INTERNI AL CORPO

I rapporti funzionali tra gli appartenenti al Corpo devono essere improntati al rispetto e cortesia reciproci, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento reciproci nei confronti dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 47 - CELEBRAZIONI

Salvo diversa disposizione del Comandante, la partecipazione del personale alle celebrazioni del Corpo nonché alle riunioni generali del Corpo è obbligatoria.

L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità da comunicare preventivamente.

ART. 48 - SALUTO

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori in grado, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, così come è forma di cortesia il saluto verso il personale appartenente alla Polizia Locale di altra Amministrazione, nonché a tutte le altre Forze dell'Ordine.

Il personale è dispensato dal saluto quando:

- a) sta effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
- b) è a bordo di motocicli o autoveicoli in marcia;
- c) è inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o a quello regionale o alla bandiera nazionale.

Il saluto è dovuto ai simboli e alle autorità seguenti:

- a) alla Bandiera Nazionale;
- b) al Gonfalone della Città e a quelli dei Comuni decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare e Civile;
- c) al Capo dello Stato e ai Capi di Stato esteri;
- d) ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
- e) al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
- f) al Sindaco e Assessori;
- g) alle Autorità civili, giudiziarie, militari, statali, regionali, provinciali e comunali, nonché alle Autorità religiose.

ART. 49 – RAPPORTI ESTERNI

Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato.

Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, mantiene in ogni momento il necessario riserbo sull'attività d'istituto ed evita dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo.

Gli appartenenti al Corpo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.

In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

ART. 50 – ISTANZE E RECLAMI

Gli appartenenti al Corpo rivolgono direttamente al Comandante richieste di colloquio , istanze e reclami, alle quali sarà fornita adeguata risposta .

Ogni comunicazione degli appartenenti al Corpo diretta agli organi politici e/o burocratici dell'Ente va effettuata in via gerarchica , per il tramite del Comandante.

ART. 51 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Ciascun appartenente al Corpo di Polizia Locale è tenuto a comunicare al Comandante la richiesta di rinvio a giudizio o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico.

ART. 52 – SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento da parte del personale di Polizia Locale, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo le modalità ed i criteri indicati nel Codice disciplinare di comportamento dei dipendenti del Comune di Leverano.

ART. 53 – NORMA FINALE

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono e si intendono abrogate tutte le disposizioni Regolamentari precedenti e/o comunque incompatibili con lo stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali, anche regolamentari, disciplinanti la materia.